



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	STANZIOLA	DR MAURIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FRASCA	AVV FERDINANDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	STRACCIA	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1151/13
depositato il 26/07/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010400349 IRPEF-ALTRO 2008
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

SENAPE GAETANO
VIA VILLA CARACCILOLO 61 4 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SI RILASCI PER USO STUDI

IL SEGRETARIO

Emidio Brizzo

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1151/13

UDIENZA DEL

19/11/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

435/05/14

PRONUNCIATA IL:

19.11.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 MAG. 2014

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Emidio Brizzo

L'ufficio ha accertato a carico del ricorrente importo di reddito maggiore di quello dichiarato, assumendo che il detto maggior importo di reddito poteva essere desunto in relazione alla capacità finanziaria dimostrata dal ricorrente con la disponibilità di due immobili. In particolare, l'Ufficio ha ritenuto che, dovendosi presumere che la detta disponibilità finanziaria fosse stata acquisita dalla ricorrente negli ultimi anni in questione, la stessa superava il totale dei redditi dichiarati in detti anni.

La ricorrente ha impugnato l'atto dell'Ufficio, deducendo che lo stesso era illegittimo [poiché privo di motivazione in merito ai motivi di ritenuta adottabilità dell'accertamento ex art. 38 Dpr 600/73 ed in merito ai motivi di ritenuta non congruità del reddito dichiarato (tra l'altro lamentando che il calcolo del reddito asseritamente desumibile quale non dichiarato in base al possesso di due unità immobiliari era stato compiuto richiamando gli stessi senza specificarne la provenienza), nonché poiché l'assunto di inadeguatezza del reddito dichiarato rispetto a quello asseritamente presumibile era stata compiuta senza adeguatamente valutare l'apporto del nucleo familiare, e, quindi, senza procedere a tener conto della " famiglia fiscale "] ed errato nelle calcolazioni.

L'Ufficio si è costituito con memoria con cui impugna il ricorso e ne chiede il rigetto, rivendicando la legittimità e l'esattezza dell'accertamento.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente ha dedotto ed eccepito l'illegittimità dell'accertamento de quo perché privo delle dovute esplicitazioni in merito alla sussistenza delle condizioni e presupposti necessari per l'esperibilità di accertamento ex art. 38 Dpr 600/1973 e carente di relativa adeguata motivazione, specialmente facendo riferimento, anche mediante richiamo giurisprudenziale, alla mancata specificazione degli elementi in base ai quali era ritenuta ed asserita l'incongruità del reddito dichiarato anche per altri periodi di imposta.

La riferita doglianza mossa dalla ricorrente impone di procedersi ad esame dell'avviso di accertamento, onde verificarsi se in esso sia dato rinvenire le spiegazioni, indicazioni ed argomentazioni di cui la ricorrente lamenta la mancanza; tale ricerca e verifica deve e può essere compiuta tenendosi conto esclusivamente di quanto esposto e rappresentato nel detto avviso, in quanto la motivazione dell'atto amministrativo deve e può essere offerta esclusivamente con esso atto, atteso che *L' integrazione della motivazione in giudizio è inammissibile, tanto più se non è adottata con un provvedimento, ma in una memoria difensiva (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 15/07/2010, n. 16814, Red. amm. TAR 2010, 7-8), e che è inammissibile l' integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante gli atti difensivi predisposti dall'amministrazione resistente, e ciò anche dopo le modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n. 241 dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, rimanendo sempre valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del giudizio, dovendo la motivazione precede-*

re e non seguire ogni provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento amministrativo e dell' esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 01/07/2010, n. 2691, Red. amm. TAR 2010, 7-8)

All' esito di disamina, esperita nel senso e con il fine detti, dell' avviso di accertamento de quo, la doglianza si appalesa condividibile.

Dall' esame dell' avviso di accertamento è dato rilevarsi che l' unica argomentazione rassegnata, con il detto atto, in merito alla sussistenza o meno dei presupposti necessari per l' esperibilità dell' accertamento ex art 38 del Dpr 600/73 è costituita, nella sostanza dall' asserto che " *risulta evidente l' incompatibilità fra una rilevante capacità contributiva e una percezione di reddito del tutto inadeguata rispetto a tale manifestazione di ricchezza che evidenzia in modo inequivocabile l' esistenza di un reddito superiore a quello dichiarato* " .

Tale essendo l' unica argomentazione sostanzialmente offerta in merito alla sussistenza di incongruità rispetto agli elementi di capacità contributiva per due o più periodi di imposta, è agevole rilevare che non è data indicazione di quale sarebbe l' *annualità* incongrua rispetto a quella a cui attiene l' accertamento, che non sono indicati gli elementi e contenuti della dichiarazione relativa a detta non individuata ulteriore *annualità*, che non sono indicati né gli importi dei redditi dichiarati per detta ulteriore *annualità* né i livelli di reddito individuati come congrui per detta ulteriore *annualità*, né i criteri, riscontri ed procedimento in base ai quali sarebbe stato determinato il livello di reddito ritenuto congruo rispetto a detta altra *annualità*, con la conseguenza che l' asserto secondo cui lo *scostamento si è verificato per due annualità consecutive* costituisce una mera affermazione, restata priva sia di spiegazione e sia di indicazione degli elementi di riscontro.

Alla luce di quanto innanzi, la surriferita doglianza, qui in esame, della ricorrente si appalesa fondata, atteso che *L' art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/73 subordina la possibilità di accertamento sintetico del reddito alla circostanza che il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto agli elementi di capacità contributiva individuati dall' apposito decreto ministeriale, per due o più periodi di imposta. La norma .. certamente postula che l' atto di accertamento sintetico per un determinato anno di imposta contenga la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi di imposta, così da legittimare l' accertamento sintetico; con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l'Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall'atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l'Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazioni per tali annualità* (Cassazione civile, sez. trib., 05/11/2008, n. 26541, Diritto & Giustizia 2008)

La sussistenza di detto motivo di illegittimità, idoneo ad inficiare in radice l' atto per cui è causa, esonera il giudice dal dovere di procedere all' esame e decisione degli ulteriori te-

mi di censura adottati dalla ricorrente.

Peraltro, appare equo evidenziare, per completezza di esposizione, che le argomentazioni addotte dalla ricorrente (supportate dalla relativa dimostrazione documentale) si appalesano idonee ad evidenziare l' inesistenza delle irregolarità ed inadeguatezza sostenute con l' avviso di accertamento de quo.

Invero, la ricorrente, oltre a dare dimostrazione dei redditi familiari, ha dimostrato che delle due abitazioni una è stata acquisita per eredità e l' altra da molti anni addietro


La complessità delle questioni e delle circostanze di fatto induce a ravvisarsi la sussistenza di giusti motivi per disporsi la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Compensa le spese.

Avellino 19 novembre 2013

Il Relatore



Il Presidente

